

Circolare n. 53 del 18 ottobre 2011

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Documento: Circolare n. 53 del 18 ottobre 2011

Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2011.

Quadro Normativo

D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni
Artt. 76-80-85-116-124-218-223-235

D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968: "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria", recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura

Legge n. 780 del 27 dicembre 1975: "Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale"

Legge n. 251 del 10 maggio 1982: "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"

Circolare n. 24 del 12 maggio 1982 : "Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale

Circolare n. 41 dell'11 luglio 1985 : "Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile"

Circolare n. 56 del 6 novembre 1991 : "Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991"

Legge n. 243 del 19 luglio 1993 : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"

Legge n. 81 dell'11 marzo 2006 : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, comma 778

Determina del Presidente n. 98 del 18 aprile 2011 : "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2011 per i settori Industria, Agricoltura, Medici Radiologi e Tecnici Sanitari di Radiologia autonomi"

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2011 : "Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2011, nel settore industria"¹

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2011 : "Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2011, nel settore agricoltura"²

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2011 : “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2011, in favore dei medici colpiti da malattie professionali e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive”³

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2011: “Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, decorrenza 1° luglio 2011”⁴

PREMESSA

Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi **a decorrere dal 1° luglio 2011**.

Di conseguenza, con la presente circolare vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla **prima liquidazione delle prestazioni**, alla **riliquidazione delle prestazioni in corso**, nonché gli **indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione**.

Liquidazione delle prestazioni

RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le **misure retributive** di seguito indicate.

Nel **settore industriale**, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro **69,91⁵** .

Retribuzione annua minima

Euro **14.681,10**

Retribuzione annua massima

Euro **27.264,90**

Nel **settore agricolo**, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro **22.156,41⁶** .

In particolare:

Lavoratori subordinati a **tempo determinato**

Su retribuzione annua convenzionale

Euro **22.156,41**

Lavoratori subordinati a **tempo indeterminato**

Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:

Euro **14.681,10**

minimo

Euro **27.264,90**

massimo

Lavoratori **autonomi**

Su retribuzione annua convenzionale

Euro **14.681,10⁷**

Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, **opera la seguente misura retributiva annua a decorrere dal 1° luglio 2011:**

Retribuzione convenzionale **Euro 56.023,37**

Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi **operano le seguenti misure retributive annue a decorrere dal 1° luglio 2011:**

Eventi anno 2005 e precedenti	24.275,25	x	1,0115	=	24.651,52
Eventi anno 2006	24.095,79	x	1,0115	=	24.469,27
Eventi anno 2007	24.731,53	x	1,0115	=	24.114,87
Eventi anno 2008	24.521,02	x	1,0115	=	24.901,10
Eventi anno 2009, 2010 e 2011	24.514,73	x	1,0115	=	24.894,71

ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

Nei **settori industriale e agricolo** l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di **Euro 1.936,80**.

Per i **medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive**, l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di Euro **56.023,37** secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi.

INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a
tempo determinato⁸

Su retribuzione effettiva

Lavoratori subordinati a giornaliera, fatto salvo il
limite minimo di

Euro **39,58**⁹

tempo indeterminato

Lavoratori **autonomi**

Euro **44,49**¹⁰

Su retribuzione
giornaliera minima
prevista per il settore
industriale:

RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni¹¹, secondo i seguenti criteri.

RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE

Settore industriale

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono¹²:

Per l'anno 2009 e precedenti: **1,0155**
Per l'anno 2010 e I semestre 2011 **1,0000**

Settore agricolo

La riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a **tempo determinato** Su retribuzione annua convenzionale Euro **22.156,41**¹³

Lavoratori subordinati a **tempo indeterminato**:
rendite con decorrenza **dal 1° gennaio 1982** Euro **14.681,10**
minimo Euro **27.264,90**
massimo

Lavoratori subordinati a **tempo indeterminato**:
rendite con decorrenza **anteriore al 1° gennaio 1982** Euro **22.156,41**
Su retribuzione annua convenzionale

Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993	Su retribuzione annua convenzionale	Euro 22.156,41
Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993	Su retribuzione minimale del settore industriale	Euro 14.681,10¹⁴

INTEGRAZIONE RENDITA

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2011 non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (14 ottobre 2011), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo, ed ammonta ad Euro **483,37¹⁵**.

ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Gli importi degli assegni continuativi¹⁶ vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

inabilità (%)	Settore industriale	Settore agricolo
Da 50 a 59	Euro 271,26	Euro 339,76
Da 60 a 79	Euro 380,56	Euro 474,10
Da 80 a 89	Euro 706,56	Euro 813,92
Da 90 a 100	Euro 1.088,54	Euro 1.153,72
100 + a.p.c.	Euro 1.572,57	Euro 1.637,11

INDIRIZZI OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE

Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:

- a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata¹⁷;
- b) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'"infortunio ed alla malattia professionale"¹⁸, che al 1° luglio 2011 dovranno essere adeguati¹⁹ alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi²⁰;
- c) le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni:

1. liquidazioni particolari (cod. 2-3)
2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 2011 per i settori industria ed agricoltura e medici radiologi
3. rendite unificate.

Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2010, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole²¹.

In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2011 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già acquisite.

RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE

Con effetto dall'anno 2006²², è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari²³ (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore²⁴.

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di dicembre 2011, sempre che siano state effettuate le verifiche reddituali, altrimenti si azzerano.

INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni Regionali, per la distribuzione alle dipendenti Unità operative, nonché alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede Regionale di Aosta.

COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. .

Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, **entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati**, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione ed aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE

Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° luglio 2011 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2010.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali dovranno chiedere il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alla conclusioni già rese.

Allegati: 1, 2, 3, 4, 5.

-
- 1. Allegato 1.**
 - 2. Allegato 2.**
 - 3. Allegato 3.**
 - 4. Allegato 4.**
 - 5.** Decreto Ministeriale del 13 giugno 2011.
 - 6.** Decreto Ministeriale del 13 giugno 2011.
 - 7.** Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
 - 8.** Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni in Legge n. 81 dell' 11 marzo 2006.
 - 9.** Legge n. 54/1982 e Circolare Inail n. 24/1982.
 - 10.** Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
 - 11. Allegato 5.**
 - 12.** Testo Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 15 ottobre 2004.
 - 13.** D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968.
 - 14.** Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
 - 15.** Testo Unico, artt. 76 e 218 e Legge n. 251/1982.
 - 16.** Testo Unico, artt. 124 e 235 e Legge n. 780/1975.
 - 17.** Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
 - 18.** Legge n. 248/1976
 - 19.** Legge n. 251/1982, art. 11.
 - 20.** Circolare n. 41/1985.
 - 21.** Testo Unico, art. 80.
 - 22.** Legge n.296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778.
 - 23.** Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 11.
 - 24.**

Decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005.